

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in corso con altra utenza esistente in Comune di Cavaglià, assentita alla ditta SISTERS OIL & WASH S.r.l. con D.D. n° 1.588 del 18.10.2024. PRAT. 494BI**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.588 del 18.10.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta Ditta Sisters Oil & Wash S.r.l. con sede Via Santhià 34 – 13881 Cavaglià - C.F. 02759160027;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 28.03.2024 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi degli articoli 22 e 29 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 494BI;
4. la presente concessione è rilasciata in deroga alla L.R. 22/1996 art. 4 e pertanto perderà ogni efficacia nel caso in cui in alternativa alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o da acquifero superficiale qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;
5. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
  - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è "GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
  - all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 2.500 m<sup>3</sup> annui d'acqua pubblica, corrispondente a 0,08 l/s medi e continui, con una portata massima di 1 l/s, tramite un pozzo in corso con altra derivazione captante da acquifero profondo, ad uso "Produzione beni e Servizi", nel Comune di Cavaglià (BI) - fg. 19 mapp. 266;
  - all'art. 9: gli obblighi che il Concessionario è tenuto a rispettare, previsti dalla convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento" in data 07.02.2024 con l'utenza preesistente (Fascicolo Provinciale CAVAGLIA' 14 – C.U.R. BI10142), rappresentata dalla Società "Alimentare Bergomi S.a.s.", con sede in via Santhià 34, Cavaglia (BI) - convenzione nella quale sono stabilite le cautele per la coesistenza delle derivazioni d'acqua sotterranea da falda profonda, dalla quale si evincono le modalità di utilizzo del pozzo codice R.O.C.: BI-P-00205, autorizzato dalla Provincia di Biella con D.D. n. 2.653 del 03.08.2007.
  - all'art. 12: che la durata della concessione è di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento";
  - all'art. 14: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.357 di Rep. del 28 marzo 2024

Art. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Nel caso di cessione della proprietà, il Concessionario dovrà ottenere un nuovo nulla osta o atto equivalente (ad es: una clausola nel titolo di trasferimento della proprietà) e darne notizia alla Provincia di Biella.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Dario ORFEI